

IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122 DEL 01/08/2012

**Decreto n.1694 del 10 Dicembre 2013****Procedimento espropriativo e/o di occupazione temporanea delle aree finalizzate alla realizzazione degli Edifici Scolastici Temporanei (EST).****Espropriazione del diritto di superficie su area privata catastalmente di titolarità della ditta Cooperativa di Ricreazione Cultura E Sport Di Piumazzo S.r.l. (Foglio 107 mappale 230p del comune di Castelfranco Emilia (Mo)) e liquidazione a seguito di accettazione dell'indennità di occupazione temporanea e di espropriazione del diritto di superficie.****Vista** la legge 24 febbraio 1992, n. 225;**Visto** il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327;**Visto** l'art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile";**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 Maggio 2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa dei predetti interventi sismici, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27 dicembre 2002, n. 286;**Visto** il Decreto-Legge 6 giugno 2012, n. 74, recante "interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012";**Visto** l'articolo 10 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83 "misure urgenti per la crescita del paese", convertito con modifiche nella Legge 7 agosto 2012, n. 134;**Visto** l'articolo 6 del D.L. 26.04.2013 n. 43 convertito, con modificazioni, nella L. 24 giugno 2013, n. 71, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015", che tra gli altri, proroga lo stato di emergenza nei territori colpiti dagli eventi calamitosi;**Visto** il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";**Visto** in particolare il comma 1 dell'articolo 10 del D.L. 83/2012, convertito con modifiche, che recita: "i Commissari delegati di cui all'art. 1 comma 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, provvedono, nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali è stato adottato il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012 di differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 130 del 6 giugno 2012, nonché di quelli ulteriori indicati nei successivi

decreti adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, in termini di somma urgenza alla progettazione e realizzazione di moduli temporanei abitativi – destinati all'alloggiamento provvisorio delle persone la cui abitazione è stata distrutta o dichiarata inagibile con esito di rilevazione dei danni di tipo "E" o "F", ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011 – ovvero destinati ad attività scolastica ed uffici pubblici, nonché delle connesse opere di urbanizzazione e servizi, per consentire la più sollecita sistemazione delle persone fisiche ivi residenti o stabilmente dimoranti, ove non abbiamo avuto assicurata altra sistemazione nell'ambito degli stessi comuni o dei comuni limitrofi";

Preso atto che il comma 2 dell'articolo 10 del D.L. 83/2012 dispone che i "Commissari delegati provvedono, sentiti i sindaci dei comuni interessati, alla localizzazione delle aree destinate alla realizzazione dei moduli di cui al comma 1, anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, utilizzando prioritariamente le aree di ricovero individuate nei piani di emergenza. Il provvedimento di localizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere e costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate";

Visto il programma straordinario per la riapertura delle scuole per l'anno scolastico 2012-2013, sottoposto al Comitato Istituzionale, istituito ai sensi dell'ordinanza n. 1 dell'8 giugno 2012, nelle sedute del 28 giugno e 3 luglio 2012, che lo ha condiviso, approvato con propria ordinanza n. 5 del 05 luglio 2012, il quale prevede la realizzazione di edifici scolastici provvisori per tutte quelle scuole che non possono essere riparate, per consentire lo svolgimento dell'attività didattica nell'anno scolastico 2012-2013;

Rilevato che i Comuni e le Province interessate hanno provveduto ad inviare l'indicazione delle aree all'interno delle quali realizzare gli edifici scolastici temporanei e che con ordinanza n. 6 del 05 luglio 2012 e successive modifiche e integrazioni, si è provveduto alla localizzazione delle stesse ed a disporre la loro occupazione d'urgenza, cui è conseguita la contestuale redazione dello stato di consistenza e l'immissione in possesso, previa redazione dei relativi verbali, agli atti della Struttura Tecnica del Commissario Delegato;

Preso atto che ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 10 del D.L. 83/2012, in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, la localizzazione delle aree costituisce variante degli stessi e produce l'effetto della imposizione del vincolo preordinato alla espropriazione;

Considerato che gli edifici scolastici temporanei, e le relative opere di urbanizzazione, pur avendo carattere provvisorio, sono comunque destinati ad una durevole utilizzazione, in relazione al periodo di tempo necessario per la ricostruzione degli edifici scolastici distrutti o alla riparazione di quelli gravemente danneggiati e pertanto inagibili;

Considerato altresì che risulta opportuno, stante la realizzazione delle urbanizzazioni effettuate sulle aree occupate e stante la necessità di dover garantire la continuità nell'utilizzo delle realizzazioni costruite da parte delle popolazioni colpite ed agli enti pubblici di riferimento, procedere all'esproprio di talune aree sulle quali insistono le predette strutture;

Dato atto che, a seguito dell'esperimento della procedura aperta per la realizzazione degli Edifici Scolastici Temporanei (EST), sono attualmente in corso di realizzazione i lavori di ampliamento, richiesti dalle Amministrazioni Comunali di riferimento, delle strutture provvisorie ultimate e ubicate sui lotti in argomento;

Dato atto che per la determinazione delle indennità ci si è avvalsi della competenza dell'Agenzia delle Entrate che ha elaborato le quantificazioni in schede dedicate ad ogni proprietà interessata e conservate agli atti dell'Autorità Espropriante;

Tenuto conto che il comma 4 dell'art. 10 del D.L. 83/2012 prevede che l'indennità provvisoria e/o quella di occupazione temporanea vada determinata entro 12 mesi dalla data di immissione in possesso e che, ai sensi dell'art. 20, comma 4, del D.P.R. 327/2001, con proprio decreto n. 598 del 12/07/2013 si è proceduto in tal senso, notificando l'indennità provvisoria determinata, come detto, dalla competente Agenzia delle Entrate di Bologna;

Tenuto conto altresì che a seguito della notificazione effettuata alla Ditta interessata, è pervenuta la comunicazione di accettazione dell'indennità proposta da parte della **Cooperativa di Ricreazione Cultura E Sport di Piumazzo S.r.l. con sede in Via Muzza Corona 159/A - 41013 Castelfranco Emilia (MO), codice fiscale 01532860366 rappresentata dal Sig. Dondi Remo, nato a Modena (Mo) il 26/10/1940 codice fiscale DNRME40R26F257C in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione;**

- che la ditta sopraindicata ha dichiarato di essere titolare del diritto di superficie sull'area sita in **comune di Castelfranco Emilia (Mo) Foglio 107 mappale 230p**, di avere piena titolarità dello stesso, che il predetto bene è libero da vincoli e gravami e di non effettuare alcun atto di disposizione sui beni;

Rilevato che il Commissario Straordinario ha comunicato l'avvio del procedimento finalizzato all'espropriazione del diritto in argomento;

Considerato che gli importi della procedura in oggetto trovano copertura finanziaria nei quadri economici dedicati agli interventi descritti, nell'ambito della contabilità speciale 5699, intestata a "Commissario Delegato Presidente Regione Emilia-Romagna – D.L. 74-12", aperta ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Bologna.

Ritenuto di dover procedere, conseguentemente, alla liquidazione dell'indennità accettata;

Visti:

- il D.P.R. 8 giugno 2001, n.327, "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità";

- la Legge Regionale 19 dicembre 2003, n. 37, "Disposizioni in materia di espropri", e successive modifiche e integrazioni;

Richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

DECRETA

1) di procedere, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, all'espropriazione della proprietà superficiale dell'area sita in **Castelfranco Emilia (Mo) Foglio 107 mappale 230p** e la cui titolarità è catastalmente individuata nella ditta **Cooperativa di Ricreazione Cultura E Sport Di Piumazzo con sede in Via Muzza Corona 159/A - 41013 Castelfranco Emilia (MO), codice fiscale 01532860366 rappresentata dal Sig. Dondi Remo, nato a Modena (Mo) il 26/10/1940 codice fiscale DNRME40R26F257C in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione;**

1.a) di dare atto che l'area su cui grava il diritto di superficie è stata immessa nel possesso del Commissario Straordinario con la redazione di verbale di stato di consistenza e di immissione

in possesso, agli atti dell'Autorità Espropriante;

- 1.b) di dare atto che in base alla convenzione tra il Commissario Straordinario e l'Agenzia delle Entrate di Bologna, sono state redatte le stime dei valori dei beni e diritti oggetto del procedimento, in base alle quali sono state determinate e notificate le indennità dovute;
- 2) di dare atto che a fronte dell'accettazione pervenuta dal titolare del diritto di superficie (in allegato), occorre procedere alla liquidazione dell'indennità di espropriazione di tale diritto reale e di occupazione temporanea, mediante bonifico bancario come concordato nell'atto di accettazione, per l'importo di € 101.456,67 (diconsi Euro centounmilaquattrocentocinquantasei/67), al lordo delle ritenute di legge;
- 3) di dare atto che agli effetti fiscali, la somma liquidata sarà assoggettata alla ritenuta di legge a titolo di imposta; ai fini dell'adozione del decreto di esproprio si invoca la tassazione in misura fissa per le imposte di registro (art. 1 Tariffa, 1^a parte, all. A DPR n. 131/1986) ed ipotecaria (art. 2 Tariffa all. D.Lgs. n. 347/1990), l'esenzione dall'imposta di bollo (ris. Direz. Centr. Normativa e contenzioso del 31/07/2002, n. 254), nonché l'esenzione dall'imposta catastale (art. 10, c. 3, m D.Lgs. n. 347/1990) e dalla tassa ipotecaria (art. 19, D.Lgs. n. 347/1990);
- 4) di dare atto che l'importo di cui al punto 2) trova copertura finanziaria nei quadri economici dedicati agli interventi descritti, nell'ambito della contabilità speciale 5699, intestata a "Commissario Delegato Presidente Regione Emilia-Romagna – D.L. 74/12", aperta ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Bologna;
- 5) di dare mandato all'Agenzia di Protezione Civile di procedere alla liquidazione dell'indennità di espropriazione e di occupazione temporanea, bonificando l'importo complessivo pari ad € 101.456,67 (diconsi Euro centounmilaquattrocentocinquantasei/67), al lordo delle ritenute di legge, come segue
 - Cooperativa di Ricreazione Cultura E Sport Di Piumazzo CF: 01532860366, € 81.165,34 (diconsi Euro ottantunmilacentosessantacinque/34), al netto della ritenuta di legge, da versare sul conto corrente della banca Unicredit Banca – Filiale di Piumazzo, intestato alla Cooperativa di Ricreazione Cultura E Sport Di Piumazzo IBAN IT19H0200866691000002884938;
 - Ritenute alla fonte sull'importo da corrispondere alla Cooperativa di Ricreazione Cultura E Sport Di Piumazzo € 20.291,33 (diconsi Euro ventimiladuecentonovantuno/33);
- 6) di dare atto che, ad avvenuto deposito, con successivo provvedimento, a norma dell'art. 20, comma 14, D.P.R. 327/2001, si procederà all'emissione del decreto di esproprio, quantificando e liquidando in quella sede le imposte e spese correlate agli adempimenti successivi.

Bologna lì, 10 Dicembre 2013

Vasco Errani


DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE

Preliminare e irrevocabile, espressa ai sensi dell'art. 20 e 45 del DPR 328/2001, finalizzata all'adozione del provvedimento di trasferimento della proprietà in luogo dell'atto di cessione volontaria in corso di espropriazione.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
STRUTTURA COMMISSARIALE STRAORDINARIA
L. 135/2012 - EVENTI SISMICI 2012
12/2013/310-
10/12/2013

Procedimento espropriativo e/o di occupazione temporanea delle aree finalizzate alla realizzazione degli Edifici Scolastici Temporanei (EST).

Preso atto i Dichiaranti che:

- che con ordinanza n. 6 del 05/07/2012 e successive modifiche e integrazioni si è provveduto alla localizzazione delle aree ed a disporre la loro occupazione d'urgenza, cui è conseguita la contestuale redazione dello stato di consistenza e l'immissione in possesso delle aree, previa redazione dei relativi verbali, agli atti della Struttura Tecnica del Commissario Delegato;
- che ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 10 del D.L. 83/2012, in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, la localizzazione delle aree costituiva variante degli stessi e produceva l'effetto della imposizione del vincolo preordinato alla espropriazione nonché dichiarazione di pubblica utilità;
- che, a seguito dell'esperimento della procedura aperta per la realizzazione degli Edifici Scolastici Temporanei (EST) da parte del Commissario Delegato, sono stati avviati i lavori di realizzazione e ampliamento, richiesti dalle Amministrazioni Comunali di riferimento, delle strutture provvisorie ultimate e ubicate sui lotti in argomento;
- che con il Decreto n. 598 del 12/07/2013, si è provveduto alla determinazione dell'indennità provvisoria, in base al comma 4 dell'art. 10 del D.L. 83/2012, nei termini di legge, regolarmente notificata;
- che i terreni meglio identificati nel prospetto riepilogativo già notificato, sono stati inclusi nell'elenco dei beni oggetto del procedimento espropriativo per la realizzazione degli Edifici Scolastici Temporanei promosso dal Commissario Straordinario per la ricostruzione;
- che la ditta **Cooperativa di Ricreazione Cultura e Sport di Piumazzo SRL** con sede in Via Muzza Corona 159/A - 41013 Castelfranco Emilia (MO), codice fiscale 01532860366 risulta catastalmente titolare del diritto di superficie sull'area oggetto di esproprio;

Che la proprietà superficaria può addivenire alla stipulazione della cessione volontaria del diritto reale ai sensi degli artt. 20 e 45 del DPR 327/2001;

Tutto ciò premesso

La Proprietà superficaria dell'area individuata al Foglio 107 mappale 230p del comune di Castelfranco Emilia (Mo) e intestata catastalmente alla ditta **Cooperativa di Ricreazione Cultura e Sport di Piumazzo SRL** con sede in Via Muzza Corona 159/A - 41013 Castelfranco Emilia (MO), codice fiscale 01532860366 rappresentata dal Sig. Dondi Remo, nato a Modena il 26/10/1940 codice fiscale DNDRME40R26F257C in qualità di presidente;

DICHIARA

1. Di condividere, ai sensi dell'art. 20, comma 5, del DPR 327/2001, l'indennità relativa al diritto di superficie quantificata nella nota dell'Agenzia delle Entrate Prot. CR/2013/31012 del 10/12/2013, nella misura di 38,57 €/m2 relativamente all'area catastalmente individuata al Foglio 107 mappale 230p del comune di Castelfranco Emilia (Mo), dichiarando l'irrevocabilità

Dondi Remo

- della stessa e l'assenza di diritti di terzi sul bene medesimo, precisando che a seguito dell'avvenuta accettazione l'importo è stato conseguentemente calcolato nella misura complessiva di € 101.456,67 al lordo della ritenuta di legge;
2. Di non dover fornire ulteriore documentazione da depositare presso la Struttura del Commissario Delegato, che costituisca condizione per la corresponsione dell'indennità (art. 20, citato, comma 8);
 3. Di impegnarsi a depositare idonea documentazione comprovante la piena e libera proprietà del bene ai fini del pagamento diretto dell'indennità condivisa e accettata;
 4. Di convenire, ai sensi dell'art. 20, comma 11 del DPR 327/2001, che in luogo dell'atto di cessione volontaria del diritto reale, l'Autorità espropriante provvederà ad adottare il provvedimento di trasferimento del diritto di superficie a favore del Commissario Straordinario, corrispondendo, precedentemente al predetto trasferimento, l'indennità oggetto della presente accettazione, mediante bonifico bancario da eseguirsi sul conto corrente della banca UNICREDIT BANCA Filiale di Piumazzo intestato alla Cooperativa di Ricreazione Cultura e Sport Di Piumazzo SRL IBAN IT19H0200866691000002884938.
 5. Di dare atto che l'atto di trasferimento del diritto di superficie sarà adottato dall'autorità espropriante che ne curerà, a proprie spese, tutte le repertorizzazioni, trascrizioni, volture e registrazioni;
 6. Di essere a conoscenza che il pagamento delle indennità sarà eseguito con norme della contabilità speciale 5699, intestata a "Commissario Delegato Presidente Regione Emilia-Romagna – D.l. 74-12", aperta ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Bologna;
 7. Di dare atto che nessun altro compenso o indennità di sorta potrà essere pretesa per titoli o motivi non inclusi ed indicati specificatamente nella presente liquidazione;
 8. Di dare atto che rimane a carico dell'espropriato la definizione di pendenze gravanti sul diritto oggetto della presente procedura espropriativa e di tacitare qualsiasi interessato per tutto ciò che può competere in seguito ed indipendentemente dall'espropriazione. Nelle somme oggetto dell'indennizzo è compresa ogni indennità per scorpori, tagli piante, frutti pendenti, oneri di recinzioni, separazioni di fondi qualora fossero intervenute, deprezzamenti, indennità per passaggi, soppressioni o deviazioni di strade, scoli ed ogni altro;
 9. Di non effettuare alcun atto di disposizione sui beni;
 10. L'Autorità espropriante è tenuta ad eseguire, a propria cura e spese, il frazionamento delle aree oggetto del presente procedimento, se ed in quanto necessario;
 11. Di dare atto che ai fini fiscali, l'Autorità espropriante provvederà al versamento della ritenuta di legge, a titolo di imposta, poiché la Cooperativa ha scopo mutualistico e NON scopo di lucro e pertanto non è soggetta ad IVA ed a fatturazione.

Bologna, li

10/12/2013

Per la Proprietà

Donati Remo